



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BUSSOLENO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 165

COPIA

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER MESI 18 E A TEMPO PARZIALE 83,33% (30 ORE SETTIMANALI) SIG.RA FRANCIULLI MANUELA.

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di dicembre, alle ore 08.30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE
ALLASIO Anna Maria	- SINDACO	Presente
FUCILE Ivano Antonio	- VICESINDACO	Presente
AMPRIMO Valter	- ASSESSORE	Assente
SOFFREDINI Gabriella	- ASSESSORE	Presente
MALACRINO' Pasquale Andrea-	ASSESSORE	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *Dr.ssa Maria Grazia MAZZOLARI*.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

A relazione dell'Assessore al Personale Vice Sindaco Ivano Fucile.

RICHIAMATA la delibera della G.C. n. 164 del 21/12/2018 avente al oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2018/2020 – Piano annuale delle assunzioni 2018 – 2° aggiornamento.

DATO ATTO che è prevista l'assunzione di n. 1 dipendente Cat. C. – Area Demografica/Attività Produttive a tempo parziale (83,33%) e determinato per mesi 18 (diciotto).

DATO ALTRESI' ATTO che la necessità dell'assunzione di personale presso l'Area Demografica/Attività Produttive trova altresì origine dalla relazione del Responsabile della sopracitata Area che fa parte del Piano annuale del fabbisogno acquisita al protocollo comunale in data 22/10/2018 al n. 12833.

PRESO ATTO che non sussistono vigenti graduatorie di concorsi pubblici inerenti il profilo professionale di cui alla presente deliberazione e ricordato che è facoltà dell'Amministrazione comunale ricorrere all'utilizzo di graduatorie di altri Comuni.

RICHIAMATI:

- L'art. 36, comma 2, del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 17, comma 26, lett. a) D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e, successivamente, dall'art. 4, comma 1, lett. a) e a-bis), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, che dispone:
"Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti (...) Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.
- La circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 21 novembre 2013 sul D.L. 101/2013 che, in materia di assunzioni a tempo determinato:
(...) "Le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze di carattere

esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell'ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. La norma è immediatamente operativa ed efficace sulle graduatorie già in essere, anche se la previsione non era inserita nel bando di concorso.

L'assunzione a tempo determinato di un soggetto collocato in una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato fa sì che lo stesso, al ricorrere dei presupposti e delle condizioni necessarie previste dalla legge, possa poi essere assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza necessità di altre procedure.

In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo (...)

RICHIAMATO il vigente regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto approvato con atto della G.C. n. 24 del 20/02/2017.

RICHIAMATA la L. 24-12-2003 n. 350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

Art. 3. *(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)*

61. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, **le amministrazioni pubbliche** ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, **possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.**

RICHIAMATO il D.L. 31-8-2013 n. 101 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2013, n. 204.

Art. 4 *Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego*

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono

contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.";

RICHIAMATO il parere del Prof. Avv. Luca Tamassia che recita quanto segue:

Dal predetto quadro normativo di riferimento, pertanto, si evince che l'amministrazione può utilizzare la graduatoria formata da altra amministrazione pubblica per effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, atteso che la norma di riferimento, ovvero l'art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003, così come richiamata dal correttivo apportato, dal DL n. 101/2013, all'art. 36, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, da un lato non introduce alcuna limitazione espressa all'impiego di graduatorie formate da altre amministrazioni per assunzioni a tempo indeterminato o determinato, dall'altro lato, salvaguardando la posizione occupata nella graduatoria da parte dei vincitori e degli idonei nei concorsi a tempo indeterminato, lascia chiaramente intendere che sia consentito l'utilizzo delle graduatorie concorsuali formate per l'assunzione di personale con rapporto a tempo determinato, ove l'amministrazione non abbia possibilità di attingere a graduatorie formate per assunzioni a tempo indeterminato.

Tale opzione, infatti, risponde al meglio alle specifiche finalità della norma, ovvero quelle di non determinare ed alimentare ulteriori fenomeni di precariato diffuso, utilizzando, da una parte, le graduatorie formate per assunzioni a tempo indeterminato dalla stessa o da altre amministrazioni pubbliche, e, dall'altra parte, di impiegare graduatorie formate per assunzioni di personale a tempo determinato allorché l'amministrazione non abbia possibilità di utilizzo di alcuna graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato ancora vigente presso altre amministrazioni.

Ciò, infatti, coincide con l'interesse protetto dalla norma, quello, cioè, di non originare ulteriori graduatorie a tempo determinato cui attingere generando ulteriori dimensioni di precariato diffuso, avvalendosi di graduatorie di altre amministrazioni prioritariamente formate per assunzioni di ruolo e, secondariamente ed in assenza di queste, per operare assunzioni a tempo determinato attingendo dalle relative graduatorie già formate, piuttosto che generarne di nuove ed ulteriori.

DATO ATTO che il Comune di Venaus ha una graduatoria di Istruttore Amministrativo Cat. C1 da utilizzare per assunzioni a tempo determinato.

DATO ALTRESI' ATTO che la graduatoria è stata approvata con Determinazione n. 16 del 07/05/2010.

RICHIAMATA la comunicazione pervenuta dal Comune di Venaus prot. 3543 del 04/12/2018.

DATO ATTO che sono state inoltrate in data 10/12/2018 richieste di disponibilità al 1° e 2° classificato nella graduatoria.

PRESO ATTO della comunicazione di rinuncia pervenuta in data 12/12/2018 del Sig. Sardella Giacomo (2° classificato) e in data 18/12/2018 della Sig.ra Borgis Chiara (1° classificata).

RICHIAMATA la richiesta di disponibilità inviata in data 18/12/2018 al 3° classificato in graduatoria Sig.ra Franciulli Manuela con nota prot. n. 13835.

VISTO la disponibilità ad accettare l'incarico a tempo determinato da parte della Sig.ra Franciulli Manuela acclarata al protocollo comunale in data 19/12/2018 prot. n. 13893.

RITENUTO opportuno procedere alla stipula di accordo per l'utilizzo della graduatoria con il Comune di Venaus.

RITENUTO dover assumere la Sig.ra Franciulli Manuela con contratto a tempo parziale (83,33%) pari a 30 ore settimanali e determinato di 18 (diciotto) mesi con decorrenza dal 01/01/2019 presso l'Area Demografica/Attività Produttive.

RICHIAMATO lo Statuto Comunale.

RICHIAMATO il regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, il parere tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato e il parere contabile da parte della Responsabile del Servizio finanziario;

Visto l'art. 48 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che demanda alla G.C. l'ordinaria amministrazione di servizi e nella fattispecie la corretta gestione dei servizi istituzionali;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE:

DELIBERA

- 1) di approvare la presente narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) di procedere all'assunzione a tempo parziale e determinato della Sig.ra Franciulli Manuela quale 3° classificato della graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di Istruttore amministrativo Cat. C1 del Comune di Venaus di cui alla determina n. 16 del 07/05/2010.

3) di dare atto che l'assunzione sarà a titolo temporaneo e a tempo determinato di 18 mesi e parziale (83,33%) pari a 30 ore settimanali a decorrere dal 01/01/2019.

4) di dare atto che la dipendente Sig.ra Franciulli Manuela verrà collocata nell'Area Demografica/Attività Produttive e svolgerà il ruolo di Istruttore amministrativo.

5) di attribuire alla lavoratrice assunta la retribuzione corrispondente alla Cat. C posizione economica C1 ai sensi del vigente CCNL ed ogni altro emolumento se ed in quanto spettante.

6) di approvare l'allegata bozza di accordo per l'utilizzo della graduatoria con il Comune di Venaus (allegato A).

7) di approvare l'allegato schema di contratto individuale di lavoro a tempo determinato e parziale (allegato B).

8) Di autorizzare il Responsabile dell'Area alla sottoscrizione del sopracitato contratto di lavoro.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per consentire l'esecuzione degli atti in merito;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE:

DELIBERA

Di dichiarare, a norma dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo per consentire l'esecuzione degli atti in merito.

Letto confermato e sottoscritto.

In originale firmati da:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Anna Maria ALLASIO)

F.to (Dr.ssa Maria Grazia MAZZOLARI)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione, in copia conforme, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari a decorrere dal 28 DIC. 2018.

28 DIC. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il

.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

7 GEN. 2019

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

7 GEN. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il

.....

Il presente atto è redatto ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000.

BOZZA

Allegato "A"

ACCORDO PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C1 TRA IL COMUNE DI VENAUS ED IL COMUNE DI BUSSOLENO.

L'Anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____

TRA

_____, nato a _____ il _____,
in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la
Residenza Municipale, la quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente che
rappresenta, a ciò autorizzata con deliberazione della G.C. n. _____ del
_____;

E

ALLASIO Anna Maria nata a Torino il 25/01/1952, Sindaco pro-tempore domiciliata per la carica
presso la Residenza Municipale, la quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente
che rappresenta, a ciò autorizzata con deliberazione della G.C. n. _____ del _____;

PREMESSO CHE

- l'art. 9 della Legge 16/01/2003, n. 3, prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici non economici possano ricoprire i posti disponibili, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi, approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, secondo le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 400/1988;
- l'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003, n. 350 stabilisce che, nelle more dell'emanazione del citato regolamento, gli enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse nel rispetto dei limiti e delle procedure fissate dalla legge per le assunzioni, al fine di sopperire celermente alle necessità di personale, nel rispetto comunque dei principi di trasparenza, imparzialità e programmazione;
- il D.Lgs. 31.08.2013, n. 101, convertito in Legge 30/10/2013, n. 125, dispone che, per prevenire fenomeni di precariato, le PP.AA sottoscrivono contratti a tempo determinato o indeterminato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato;
- la circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 con la quale sono stati emanati gli indirizzi volti a favorire il superamento del precariato nella pubblica amministrazione;
- la citata Circolare ribadisce che, le Amministrazioni pubbliche che devono fare assunzioni a tempo determinato o indeterminato, piuttosto che indire procedure concorsuali, devono attingere, nel rispetto dell'ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per i concorsi pubblici a tempo indeterminato e, in caso di mancanza di proprie graduatorie possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni, mediante accordo tra le stesse, a condizione che, sia il profilo che la categoria professionale corrispondano perfettamente al posto da ricoprire;

VISTO l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000; VISTO l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTA la Legge 24/12/2003, n. 350 e nello specifico l'art. 3, comma 61, terzo periodo;

VISTO l'art. 4 del D.L. n. 78/2013, convertito in Legge n. 125/2013;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 21/11/2013, n. 5;

VISTA la Legge n. 190/2014;

VISTA la comunicazione del Comune di Venaus del 04/12/2018 prot. n. 3543 con la quale viene inviata la graduatoria di cui all'oggetto;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Venaus autorizza il Comune di Bussoleno ad utilizzare la graduatoria relativa al concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura a tempo parziale 83,33% determinato, di n. 1 posto profilo Istruttore Amministrativo cat. C Area Demografica/Attività Produttive, approvata con determinazione n. 16 del 07/05/2010.

ART. 2

Il Comune di Bussoleno effettuerà la proposta di assunzione dell'idoneo, nel rispetto dell'ordine di merito della graduatoria.

ART. 3

In caso di accettazione della proposta di contratto da parte del candidato utilmente collocato n. 1 posto della graduatoria, il Comune di Bussoleno procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4

L'assunzione nei termini di cui al precedente art. 3, nonché l'eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Bussoleno, manifestato espressamente dal candidato idoneo, ovvero la mancata stipula del contratto, non pregiudicherà in nessun modo la posizione in graduatoria del candidato medesimo, né la possibilità del Comune di Venaus o di altre amministrazioni che accederanno a tale graduatoria, di effettuare successive proposte di assunzione.

ART. 5

L'assunzione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla normativa vigente in materia.

ART. 6

Il presente accordo ha validità dalla data di stipula e resterà valido fino alla data di scadenza della graduatoria. Il presente accordo composto di n. 2 (due) pagine, viene letto, confermato e sottoscritto.

ART. 7

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, nonché al codice civile ed alle disposizioni di Legge in materia.

Per il COMUNE di VENAUS

Per il COMUNE DI BUSSOLENO
IL SINDACO
Anna Maria ALLASIO



COMUNE di BUSSOLENO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10053 – Piazza Cavour n. 1

info@comune.bussoleno.to.it

pec:bussoleno@postemailcertificata.it

Tel. 0122/49002 - Fax 0122/640414

Partita Iva: 03937400012 - Codice Fiscale: 86501170012

Allegato "B"

BOZZA

CONTRATTO INDIVIDUALE PER LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 83,33%

Tra

La Dr.ssa _____, nata a _____ il _____ del _____, _____ del Comune di Bussoleno (To), con sede in Piazza Cavour n. 1, ove domicilia per ragioni d'ufficio, abilitato a stipulare i contratti in nome e per conto del Comune di Bussoleno (codice fiscale 86501170012), che rappresenta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito Comune)

E

la sig.ra _____, nata a _____ il _____, residente in _____ Via _____, C.F. _____ (di seguito dipendente)

PREMESSO

- che con Deliberazione n. _____ del _____ è stata disposta l'assunzione a tempo determinato e parziale 83,33% presso l'Area Demografica/Attività Produttive di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo (Cat. C – posizione economica C1) mediante ricorso a graduatoria del concorso pubblico svolto presso altro ente;
- che il presente contratto viene stipulato, ai sensi dell'art. 19, del CCNL 21/05/2018, con riserva di acquisizione dei documenti previsti dalla normativa vigente, di verifica del possesso dei requisiti necessari per l'accesso al pubblico impiego, in particolare all'idoneità fisica all'impiego. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione il rapporto è risolto di diritto, con effetto immediato, salva l'applicazione dell'articolo 2126 del codice civile;

CONSIDERATO

- Che, a norma dell'art. 19 del C.C.N.L. dipendenti Enti Locali 21/05/2018, i rapporti di lavoro a tempo determinato per gli Enti Locali sono costituiti e regolati da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e dei C.C.N.L. nel tempo vigenti;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. RAPPORTO DI LAVORO E INQUADRAMENTO

1. Con il presente atto il Comune di Bussoleno assume la sig.ra _____ con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale 83,33% (30 ore settimanali) a decorrere dal 01/01/2019, con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo, Cat. C, posizione economica C1, secondo la disciplina vigente del comparto Enti Locali. La destinazione iniziale e individuale nell'Area Demografica/Attività Produttive.
2. Il contratto si risolverà automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza indicata. In nessun caso tale rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Le eventuali variazioni ai profili professionali all'interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi degli articoli 8 e 9 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Il presente rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti.
5. Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

2. ASSEGNAZIONE

1. Il lavoratore è assegnato all'Area Demografica/Attività Produttive. Le attività assegnate dall'Ente al lavoratore sono consimili e corrispondenti per contenuto e capacità professionale a quelle risultanti dall'allegato "A" Declaratorie, categoria "D" del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni-Enti Locali, sottoscritto in data 31 marzo 1999.
2. A norma dell'art. 3, comma 2, del Nuovo Ordinamento Professionale del 31.03.1999, ed in applicazione dell'art. 1374 c.c., il dipendente assume con la sottoscrizione del presente contratto, obbligazione di prestazione di lavoro su tutte le mansioni ascritte ed ascrivibili alla categoria professionale di inquadramento di cui al precedente comma lett. a), in quanto professionalmente equivalenti, a favore del Comune di Bussoleno. Nell'esercizio del potere specificativo dell'oggetto contrattuale, il datore di lavoro, può chiamare il lavoratore ad assolvere tutte le predette mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento mediante disposizioni emanate ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. N. 165/2001.

3. Costituisce unico limite al potere specificativo di cui al comma precedente il mancato possesso, da parte del lavoratore, di particolari titoli o abilitazioni inderogabilmente prescritti dall'ordinamento giuridico per l'assolvimento delle prestazioni richieste.

In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica, di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni, o settore/servizio o ufficio, da parte del Segretario Comunale.

3. MANSIONI

1. Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come, in via esemplificativa, specificate per la categoria "D1" nell'allegato "A" di cui al CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del 31/03/1999, nonché del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 165/2001, in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta.

4. DIPENDENZA FUNZIONALE

1. Il Lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dal Responsabile dell'Area Demografica/Attività Produttive secondo la disciplina che si evince dalla normativa vigente nonché dal vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi. Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Comparto.

5. DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente rapporto di lavoro è di carattere a tempo determinato e parziale con decorrenza 01/01/2019.

6. TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUALE

1. La retribuzione è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti locali, con riferimento alla categoria di inquadramento, come sotto indicato:
stipendio tabellare annuo, così come previsto dalla Legge e dal rispettivo CCNL, oltre all'assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità e al trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e od eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva.

7. FERIE

1. Le ferie, sono quelle previste dall'art. 28 del CCNL 21/05/2018 salvo per il primo anno che maturano in proporzione ai mesi effettivi di servizio.

8. ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro è di 30 ore settimanali, articolato nell'orario di servizio così stabilito:

Lunedì	08.30 – 12.30	14.00 – 18.00
Martedì	08.30 – 13.30	
Mercoledì	08.30 – 12.30	
Giovedì	08.30 – 12.30	14.00 – 18.00
Venerdì	08.30 – 13.30	

9. PERIODO DI PROVA

1. Ai sensi dell'art. 20 del CCNL del 21/05/2018 il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova di 2 mesi.

Al fine del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata del periodo di prova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 22 del CCNL sottoscritto il 6 luglio 1995.

Le assenze riconosciute come causa di sospensione di cui sopra sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

Decorso la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti contrattualmente. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati: spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio.

Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

10. OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

1. Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione. Il dipendente si obbliga a rispettare il segreto d'ufficio e dichiara di essere a conoscenza dell'esistenza di responsabilità civili, penali e contabili nell'espletamento dell'incarico. Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché copia del regolamento disciplinare del Comune contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

11. OBBLIGO DI DILIGENZA

1. Il lavoratore si impegna a svolgere le mansioni che le vengono affidate con la massima diligenza e ad osservare le disposizioni interne dell'Ente, il codice disciplinare, il Codice di comportamento vigenti e gli obblighi dei dipendenti pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Bussoleno.

12. INCOMPATIBILITA'

1. Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. Si obbliga a non svolgere, contemporaneamente, altre attività lavorative in conflitto con i doveri ed obblighi assunti verso il Comune e verso gli utenti dei servizi forniti dal Comune stesso.
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dall'amministrazione di appartenenza.
3. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

13. DISCIPLINA

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro collettivo aziendale e individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

14. DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, nel codice civile (capo I, titolo II, libro V), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del comparto regioni – autonomie locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti dell'Ente.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce al lavoratore, che acconsente, che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

16. ESENZIONE BOLLO

1. Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 Tabella art.25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 Tabella art.10).

Letto, approvato e sottoscritto.

Bussoleno, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Grazia MAZZOLARI

La dipendente
